

N. R.G. 51171/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II^a CIVILE

in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51171 del R.G. dell'anno 2013,
trattenuta in decisione nell'udienza del 16.6.2015 e vertente

TRA

CLAUDIA ALVONI
ELISA BALDUCCI
LAURA BARCHI
ILARIA BATTISTI
FRANCESCA BATTISTI
ORNELLA BERNABEI
MICHELA BIANCOLELLA
CARMELA CAVARRA
ILARIA CRESCENTINI



MARINA DAVIA
MARIA GRAZIA DE BENEDETTI
ANGELA DI MATTEO
CHIARA D'ERRICO
DONATELLA DI BERARDINO
MARIA DIACO
AZZURRA D'IPPOLITO
FRANCESCA EQUIZZI
VINCENZO FANELLI
STEFANIA FORESI
LARA GARGOTTICH
VANIA GAROFOLO

elett.te dom. ti in Roma, presso lo studio dell'Avv.to MICHELE BONETTI, che ti rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo

-ATTORI-

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to LUCA VIOLA, che la rappresenta e difende assieme agli Avv.ti. VINCENZO ZENO ZENCOVICH e GUIDO CORSO giusta procura estesa a margine della comparsa di risposta

-CONVENUTA-

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.6.2015 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

Svolgimento del processo

Dando atto della sostituzione del precedente Giudice all'udienza indicata in epigrafe, la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della



decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.

Motivi della decisione

L'azione proposta da parte attrice è infondata e va pertanto respinta sulla base delle considerazioni che seguono.

Con citazione notificata in data 16-18/07/2013 gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'Università degli Studi di Roma Tre, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali, esistenziali e da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa, nonché dei danni patrimoniali, quantificati nell'ammontare delle spese sostenute per la frequenza del corso di laurea ed il conseguimento del titolo, oltre interessi legali.

Gli attori hanno esposto: di essersi immatricolati e laureati presso il corso di laurea in Educatore professionale di comunità (EPG-Classe 18, ora 19) ovvero presso il corso di laurea magistrale in educatore professionale coordinatore dei servizi (EPCS-Classe 56/S, ora LM/50), istituiti presso la facoltà di Scienza della Formazione dell'Università degli Studi di Roma Tre; di avere operato la loro scelta ponderando l'ordine degli studi e le informazioni reperibili sul sito internet dell'università, i quali indicavano in tal modo gli sbocchi occupazionali e professionali previsti: a) "educatore di comunità nell'area socio-sanitaria, presso centri ospedalieri, ASL, strutture di ricovero, case di riposo, servizi predisposti da comuni e circoscrizioni, con l'impegno di migliorare la qualità della vita di disabili, traumatizzati, individui con malattie mentali", in relazione al corso di primo livello; b) 'gli ambiti professionali tipici che si possono offrire al laureato del Corso di Studio sono: tutte le strutture pubbliche private (AA.S.LL., Comuni, Province, Regioni, Scuole per l'infanzia, Centri educativi, Ospedali, Cliniche, Case di cura, Cooperative, Case Famiglie, Centri di accoglienza, Comunità terapeutiche, etc.) che si occupino di fornire servizi alla persona, per le maturazione e la crescita umana e sociale dell'individuo', per il corso di laurea di secondo livello; che solo dopo avere conseguito il diploma di laurea si

erano avveduti che per accedere all'impiego nell'area sanitaria sarebbe occorso il titolo di Educatore Professionale rientrante nella diversa classe L/SNT2 (professioni sanitarie), conseguibile presso gli atenei che avevano attivato i medesimi corsi di laurea presso le facoltà di Medicina e chirurgia, anziché di Scienze della formazione; che erano state respinte diverse domande di partecipazione a bandi di concorso, da essi proposte, per la figura professionale di educatore di comunità nelle strutture sanitarie, a causa del mancato possesso del titolo di studio richiesto; che il convincimento ed aspettativa di acquisire la qualificazione professionale di comunità e di svolgere successivamente in ambito lavorativo proprie di tale figura professionale aveva trovato ulteriore conforto e fondamento nella descrizione del percorso di studi e relativi sbocchi professionali, indicata nell'ordine degli studi; che la persistente indicazione dello sbocco professionale nelle strutture sanitarie configurava una perdurante pubblicità ingannevole, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. 6.9.2005, n. 206 (codice del consumo); che essi agivano ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito dell'azione ingannevole perpetrata dalla convenuta, che aveva diffuso e diffondeva informazioni non rispondenti al vero, chiaramente in grado di condizionare la scelta di un percorso informativo, che imponeva il sostenimento di costi e un notevole investimento di tempo e di vita; che il danno patito si concretava nell'inspendibilità del titolo nel più rilevante dei settori previsti per lo sbocco professionale (area sanitaria) e in un danno da perdita di chance; che se fosse stata chiara l'inspendibilità della laurea nello specifico settore sanitario, essi avrebbero optato per la frequentazione del medesimo corso presso atenei che lo avevano istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero avrebbero scelto corsi di laurea diversi o non avrebbero intrapreso la formazione universitaria, non subendo il danno lamentato.

L'Università degli Studi di Roma Tre ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; nel merito, ha eccepito

l'inapplicabilità del cd. codice del consumo e ha contestato la fondatezza della domanda.

Orbene, la presente controversia va risolta in applicazione dei principi di diritto di cui all'ordinanza emessa dall'adito Tribunale (R.G. n. 54720/12, G.U. Salvati) in una controversia che attiene le medesime questioni in fatto e diritto, risultando del tutto condivisibili le argomentazioni ivi esposte.

L'Università Roma Tre ha eccepito, come si è detto, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, deducendo che il danno che gli attori avrebbero subito, provocato dal messaggio ingannevole trasmesso dagli ordinamenti didattici del Corso di laurea in educatore professionale, configurerebbe un'ipotesi di lesione di interesse legittimo derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa; la difesa della convenuta ha anche dedotto la giurisdizione esclusiva del g.a., con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 133, comma 1. lett. c), del codice del processo amministrativo, secondo il quale sono devolute a tale giurisdizione "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità.

Con riferimento a tale ipotesi, si rileva che - pur costituendo l'attività di istruzione, resa da un'università statale, un pubblico servizio - la presente controversia non ha ad oggetto alcuna delle specifiche ipotesi previste dalla lettera c), del primo comma dell'art. 133 del c.p.a., ed in particolare non concerne un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo.

L'indicazione degli sbocchi professionali di un determinato corso di studi non costituisce infatti un elemento tipico del contenuto dei regolamenti didattici di ateneo, come determinato dagli artt. 11 dei DDMM MIUR del 3.11.1999, n. 509, e 22.10.2004, n. 270, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 17, comma 95, della legge n. 127/07, nonché dall'art. 11 della legge n. 341/1991.

Da quanto dedotto dagli stessi attori emerge infatti che l'indicazione degli sbocchi professionali non costituiva parte dell'articolato dei regolamenti didattici, bensì un paragrafo di opuscoli informativi ("Ordine degli studi, o anche Manifesto"; cfr. pag. 4 citazione), nei quali erano riprodotti anche i regolamenti, ovvero di pagine informative del sito *internet* dell'università.

Ciò premesso, si osserva che la predisposizione di opuscoli informativi, cartacei o digitali, non costituisce un'attività provvedimento amministrativa di cura dell'interesse pubblico, bensì un comportamento che si concreta in un'attività materiale, con finalità meramente informative dell'utenza, non collegata ad attività provvedimento.

Per tale ragione deve escludersi la giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento sia all'ipotesi della giurisdizione esclusiva, sia al tradizionale criterio di riparto fondato sulla ripartizione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

Non essendosi in presenza dell'esercizio di attività amministrativa, deve infatti escludersi la riconducibilità della situazione soggettiva degli attori alla situazione dell'interesse legittimo.

Deve anche escludersi l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dal cd. codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), non potendo attribuirsi all'Università statale convenuta la qualità di "professionista", nei termini delineati dalla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. n. 205 del 2006, in considerazione della estraneità ad essa dello scopo di "profitto", al cui conseguimento dovrebbe essere rivolta l'attività imprenditoriale o professionale svolta (cfr. Cass. sent. 2.4.2009, n. 8093).

La sussistenza della responsabilità dell'Università Roma Tre deve pertanto essere accertata facendo riferimento agli ordinari criteri disciplinati dal codice civile.

Gli attori sostengono che le indicazioni relative agli sbocchi professionali, fornite dall'Università Roma Tre, concernevano anche attività lavorative che, invece, sarebbero precluse, sulla base della normativa vigente, a coloro che abbiano conseguito quei titoli di studio.

In particolare, la doglianza concerne l'impossibilità di accedere ad impieghi come educatori professionali di comunità nell'area sanitaria; accesso consentito, invece, ai diplomati in analoghi corsi di laurea attivati presso le facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'università convenuta ha prodotto (cfr. doc. 7) i risultati di indagini, eseguite negli anni 2010, 2011 e 2012 dal Consorzio Almalaurea, relative agli sbocchi professionali ottenuti dei laureati, presso la stessa università, nei Corsi di Laurea magistrale-specialistica e di primo livello, distinti dai codici identificativi L19 e 56/8 (i medesimi frequentati dagli attori), istituiti presso la Facoltà di Scienze della Formazione.

Dai risultati si evince che vi sono stati diplomati che hanno conseguito la laurea nei due corsi, i quali hanno trovato occupazione nel settore della sanità.

Maggior rilievo deve essere accordato a quanto si evince dalla determinazione dirigenziale n. 598 del 22.11.2012 della ASL di Sassari, anch'essa prodotta dalla convenuta (cfr. doc. 6 fasc. convenuta), dalla quale emerge che sono stati ammessi a partecipare al pubblico concorso per 10 posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - cal. D. "in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando", tutti i candidati in possesso della laurea in Scienze dell'educazione ad indirizzo Educatore professionale e Educatore professionale extrascolastico.

Alla stregua di tali elementi, il Tribunale ritiene che non costituisce affetto un dato certo che il conseguimento di sbocchi professionali in ambito sanitario

sia precluso a coloro che siano in possesso dei diplomi conseguiti dagli attori, ma che appare invece probabile che quei titoli di studio consentano di accedere ad impieghi in quel settore.

La mancata ammissione, di alcuni attori, a concorsi pubblici per il profilo di Educatore Professionale, banditi da alcune Aziende sanitarie locali, evidenzia invece la sussistenza di una situazione di incertezza interpretativa in merito all'equipollenza dei titoli vantati dagli attori con altri analoghi titoli, previsti nei bandi di concorso; incertezza discendente, almeno in parte, dalla non chiara formulazione della normativa che disciplina la materia e dall'istituzione di corsi di laurea analoghi presso diverse facoltà universitarie.

Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4960/2012 (che ha confermato l'impugnata decisione del TAR Toscana del 2002) emerge inoltre che era insorta una questione interpretativa in merito alla possibilità, per i possessori di un diploma di laurea in Educatore professionale, di accedere ai concorsi in cui fosse stato richiesto il requisito del possesso del diploma universitario in Educatore professionale: questione risolta positivamente dal giudice amministrativo, mediante applicazione del criterio dell'assorbimento del primo titolo, rispetto al secondo.

Da quanto esposto può quindi trarsi la conclusione che l'indicazione, da parte dell'Università Roma Tre, dell'esistenza di sbocchi professionali nell'ambito delle strutture sanitarie non configura una condotta connotata dall'elemento soggettivo della colpa per avere rappresentato una situazione - manifestamente o molto probabilmente - non conforme alla realtà.

Pertanto, la domanda proposta dagli attori non può essere accolta.

La descritta situazione di incertezza interpretativa delle disposizioni relative agli accessi professionali consentiti dal possesso dei titoli di studio conseguiti dagli attori giustifica la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Sentenza n. 21126/2015 pubbl. il 21/10/2015
RG n. 51171/2013
Repert. n. 20281/2015 del 21/10/2015

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al nr. 51171/2013 R.G., in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, respinta ogni altra domanda, istanza o difesa, così provvede:

- **rigetta** le domande proposte dagli attori nei confronti dell'Università Roma Tre;
- **compensa integralmente** le spese di lite.

Così deciso in Roma, lì 16.10.2015.

Il Giudice
(Antonella Dell'Orfano)

